



Settore I - TECNICO -
- Servizio Viabilità - Trasporti - Autoparco e
Concessioni -

Alla Prefettura di PESCARA
protocollo.prefpe@pec.interno.it
Alla Questura di PESCARA
gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it
Alla Regione Abruzzo Ass.to ai Trasporti di PESCARA
dpe@pec.regione.abruzzo.it
Alla Provincia di CHIETI
protocollo@pec.provincia.chieti.it
Alla Provincia di TERAMO
protocollo@pec.provincia.teramo.it
Alla Provincia di L'AQUILA
urp@cert.provincia.laquila.it
Al Comando Provinciale dei Carabinieri PESCARA
tpe20738@pec.carabinieri.it.
Al Comando Polizia Stradale PESCARA
sezpolstrada.pe@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Vigili del Fuoco di PESCARA
com.pescara@cert.vigilfuoco.it
All' ENEL di PESCARA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
All'Azienda Sanitaria Locale - Servizio emergenza 118 PESCARA
protocollo.aslpe@pec.it
Alla Direzione Prov.le Poste Italiane di PESCARA
amorosog@posteitaliane.it
Al Comando Carabinieri - Nucleo Forestale -
Viale Riviera n° 301 PESCARA
fpe42599@pec.carabinieri.it
Alla Soc. T.U.A. PESCARA
tuapec@pec.tuabruzzo.it
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della PROVINCIA DI PESCARA (vedi allegato)
Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
Dott. Giulio HONORATI SEDE
Al PRESIDENTE della PROVINCIA DI PESCARA
Dott. Ottavio DE MARTINIS SEDE

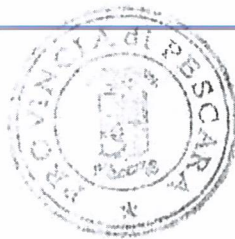
Si trasmette l'unita ordinanza con la quale è stato disposto che tutti i veicoli che circolano lungo le strade gestite da questa Provincia siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio per il periodo compreso dal 15.11.2025 al 15.04.2026.

I Sigg.ri Sindaci in indirizzo sono pregati di dare all'allegata Ordinanza la massima diffusione.

I Capi Zona, cui la presente è diretta per conoscenza, sono incaricati di apporre la prescritta segnaletica regolamentare.

La Polizia Stradale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri ed il Corpo Forestale sono pregati di attivare il servizio di vigilanza in tale senso.

Pescara,



Il Dirigente
del Settore I - TECNICO -
(ing. Mario SCORRANO)



Settore I - TECNICO -
- Servizio Viabilità - Trasporti - Autoparco e
Concessioni -

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI VIABILITA' INVERNALE.

ORDINANZA n° 24 del 15.10.2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I DELLA PROVINCIA DI PESCARA:

VISTO CHE l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n° 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n° 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidive o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antidive o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Ritenuto necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari elencate nel dispositivo e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, *mezzi antidive o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

Dato atto che i responsabili di comparto hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre - aprile), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antidive o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

Ritenuto necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art.5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della Circolazione;

ORDINA

~~L'obbligo che i veicoli circolanti siano muniti di mezzi antidive o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e), per tutto il periodo compreso dal 15 Novembre 2025 al 15 Aprile 2026, sulle tratte extraurbane delle strade provinciali prevalentemente montane e collinari come di seguito elencate:~~

Comparto NORD			
	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 1	8	28+800	Penne - B. Cupoli - B. Mirri - Rigopiano - Vado Sole
	9	8+000	Bivio Cupoli - Roccafinadamo - Arsità
	10	19+100	SS 81 - Montebello - Farindola - B. Mirri
	11	3+800	Vestea - Montebello di Bertona
	31	5+600	Tarallo - Madonna delle Grazie - Vestea
	32	10+500	B. Vestea - Villa Celiera - Voltigno
	33	23+100	Mirabello - Civitella C. - Princialunga
	34	9+100	B. Catignano - Vicoli - B. Civitella
	35	10+300	Catignano - Tarallo
	36	3+100	Vicoli - Princialunga
ZONA 2	13	12+000	Tavernola - Collecervino - Penne
	19	6+700	Collefreddo - Fiorano - Collatuccio
ZONA 3	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
	1	20+420	Marina di Città Sant'Angelo - Elice
	3	6+000	Picciano - Piccianello
	5	7+100	Congiunti - Collecervino
Comparto SUD			
ZONA 4	S.P. n°	Km	DENOMINAZIONE
	37	3+300	Brittoli - Peschiole - Boragne
	38	4+800	Casa Cantoniera di Brittoli - Cannatina
	51	16+700	Torre de' Passeri - Pietranico - Bivio S. Biagio - Cugnoli - Rotatoria di Cugnoli
	54	9+900	Bivio S. Biagio - Forca di Penne
	S.R. 602	42+500	Ex. S.S. 602
ZONA 5	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
	63	4+600	Vecchia strada per San Valentino
	64	8,500 (17,300)	Colle Botte - Roccamorice - Fonte Tettone
	77	1+750	Variante abitato di De Contra
ZONA 6	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
	53	18+800	Torre de Passeri - Variante Castiglione - Pesco - Corvara - Bivio S. Biagio
	66	15+000	Ex S.S. 5 - Bolognano - Musellaro - Salle - S. Tommaso - Ex S.S. 487
	67	8+100	Ex S.S. 5 - Tocco - Bivio Musellaro
	73	0+978	Variante di Torre de Passeri
	74	1+150	Variante di Tocco da Casauria

In caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra sull'intero territorio di competenza si rimanda, per eventuali obblighi temporanei, ad ordinanze o avvisi di Protezione Civile.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio su strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto la direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e ss.mm. e ii. o a quelle dei regolamenti UNECE muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 "Norme concernenti dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, e O2".

Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli di categoria M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto precisato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 "Norme concernenti le catene destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli fa tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono esser installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Pescara e resa nota al pubblico mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica prescritta dalle norme vigenti nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e e comma 14 del D. Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.



Il Dirigente
del Settore TECNICO
(ing. Marco SCORRANO)